

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **358/1992** (ECLI:IT:COST:1992:358)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **02/06/1992**; Decisione del **08/07/1992**

Deposito del **23/07/1992**; Pubblicazione in G. U. **29/07/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18731**

Atti decisi:

N. 358

SENTENZA 8-23 LUGLIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 6 dicembre 1991, depositato in cancelleria il 13 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 12 settembre 1991, n. 274 ("Direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico") ed iscritto al n. 46 del registro conflitti 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 settembre 1991, n. 274, con il quale sono state dettate direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico.

A giudizio della ricorrente, il decreto impugnato sarebbe lesivo della competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) ad essa attribuita dall'art. 9, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Lo stesso decreto, inoltre, contrasterebbe con le previsioni contenute nell'art. 19 dello Statuto, come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, il quale detta norme speciali per la disciplina dell'ordinamento scolastico nella Provincia autonoma di Bolzano, preordinate, fra l'altro, alla tutela delle minoranze linguistiche e all'amministrazione della scuola in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine, ed in particolare con gli artt. 14, 15 e 18 del citato d.P.R.

La Provincia autonoma di Bolzano impugna, in particolare, le disposizioni dell'art. 1, secondo comma, lett. a), b), c), e), f), h) e l) e degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, le quali disciplinerebbero le finalità della funzione ispettiva in modo estremamente dettagliato, in contrasto con i citati parametri statutari in base ai quali, in ambito provinciale, questo compito spetterebbe solo alla Provincia.

La ricorrente censura, anche, le disposizioni di cui all'art. 2, secondo e quarto comma, le quali, prevedendo che i corpi ispettivi, in sede centrale e nelle sedi regionali, debbano redigere una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi, relazioni destinate a confluire in una relazione generale da presentarsi al Ministro, comprimerebbero indebitamente le sue competenze.

E, ancora, la ricorrente censura le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto impugnato, le quali disciplinano l'organizzazione del servizio ispettivo e la funzione ispettiva stabilendo che "gli ispettori tecnici dipendono funzionalmente dal Ministro" e configurando un disegno organizzativo compiuto e dettagliato, all'interno del quale al Ministro è riservato un ruolo di assoluta preminenza.

Analoghe censure la ricorrente muove nei confronti del capoverso dell'art. 5 del decreto impugnato, il quale prevede l'istituzione della Conferenza per gli ispettori della Provincia autonoma di Bolzano, e del quarto comma del medesimo articolo, che attribuisce alle Conferenze regionali, e quindi anche alla Conferenza della Provincia di Bolzano, il compito di definire i criteri per l'attuazione delle linee direttive impartite dal Ministro.

In ogni caso, la ricorrente rileva che tutta la disciplina organizzativa del servizio ispettivo e dell'"amministrazione del ruolo unico degli ispettori tecnici" non potrebbe essere legittimamente applicata in ambito provinciale, sia per le peculiarità dell'ordinamento scolastico provinciale e della funzione ispettiva, sia perché di fatto pretende di sovrapporsi alle norme di attuazione, realizzando, in luogo di quelle, il coordinamento previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 89 del 1983.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, riservandosi di sviluppare ulteriormente le proprie difese, contesta comunque la fondatezza del ricorso e ne

chiede il rigetto.

L'Avvocatura dello Stato osserva infatti che, ove il ricorso fosse ritenuto ammissibile, superandosi la eccessiva genericità delle conclusioni prospettate dalla ricorrente, lo stesso sarebbe non fondato, dal momento che l'art. 3 del d.P.R. n. 89 del 1983 stabilisce che "le scuole di istruzione elementare e secondaria nella Provincia di Bolzano hanno carattere statale" e che l'art. 12 dello stesso decreto ribadisce che "il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare e della scuola ed istituti di istruzione secondaria è statale a tutti gli effetti".

3. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un'ampia memoria difensiva, con la quale contesta le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

In particolare, la ricorrente sottolinea che con il proprio ricorso ha inteso contestare non già il potere di direttiva del Ministro, ma l'estensione di questo potere al proprio territorio, perché in tal modo risultano disattese le esigenze di differenziazione della disciplina dell'ordinamento scolastico provinciale.

Considerato in diritto

La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto in data 12 settembre 1991, n. 274, con il quale il Ministro della pubblica istruzione ha dettato "direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico", deducendo la violazione delle competenze di tipo concorrente ad essa attribuite dall'art. 9, n. 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in materia di istruzione elementare e secondaria, nell'attuazione ad esso data dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

Premesso che le censure mosse dalla ricorrente si appuntano sull'assetto organizzativo della funzione ispettiva e, in particolare, sulla Conferenza per gli ispettori della Provincia di Bolzano, a causa dei riflessi che quell'assetto produce sull'ordinamento scolastico provinciale, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, in quanto con il successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, emesso in data 5 febbraio 1992, sono state apportate modificazioni al decreto ministeriale impugnato tali da far ritenere venuto meno l'interesse della ricorrente ad una decisione sul merito della controversia.

Il decreto da ultimo citato, infatti, mentre ha modificato diversi commi dell'art. 3 del decreto impugnato concernenti l'organizzazione del servizio ispettivo, ha introdotto un ulteriore comma, il diciassettesimo, il quale dispone: "Nulla è innovato per la Regione Sicilia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attesa della emanazione di specifiche disposizioni in materia". Inoltre, lo stesso decreto ha soppresso il capoverso dell'art. 5 del decreto impugnato, il quale prevedeva l'istituzione di un'apposita conferenza per gli ispettori della Provincia autonoma di Bolzano.

Risulta, dunque, evidente che il decreto ministeriale oggetto del presente giudizio, a seguito delle ricordate modificazioni, non può determinare alcuna lesione delle competenze provinciali garantite dall'art. 9, n. 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.